

Lo Stato non la difende: è incostituzionale

→ Il 1 gennaio entra in vigore la legge che cancella la prescrizione dopo il primo grado. Se andrà al giudizio della Consulta il presidente del Consiglio non chiedi all'Avvocatura dello Stato di difenderla

Stefano Ceccanti

Purtroppo la norma incostituzionale sulla prescrizione entrerà in vigore il primo gennaio. Non è uno scenario per niente piacevole, specie per chi come il Pd aveva all'epoca del Governo precedente non solo espresso un dissenso, ma anche presentato una pregiudiziale di costituzionalità. Però la storia non finisce il primo gennaio del 2020. Ovviamente il primo impegno dei parlamentari deve essere quello di una modifica legislativa e logica vorrebbe che il ministro Bonafede accettasse di rimettere in discussione quella grave forzatura, perché in una coalizione non si può pretendere dagli alleati che rinuncino unilateralmente al loro punto di vista. Però, nel frattempo, la realtà si muoverà presto, checché ne dica il ministro, giacché esistono i processi per direttissima e in poche settimane per via incidentale la questione arriverà fatalmente alla Corte. Eviterei invece la strada del referendum abrogativo, che avrebbe tempi più lunghi e, comunque, contro norme incostituzionali non si invoca il referendum, si rimedia in Parlamento o si investe la Corte della decisione. Per questa eventualità, piuttosto prossima, ho predisposto ieri un'interrogazione per la quale ho richiesto l'adesione a tutti i deputati di tutti i gruppi, invitando il Presidente del Consiglio ad

evitare di impegnare l'Avvocatura dello Stato in una difesa sbagliata, rispettando il pluralismo interno alla coalizione, fin qui colpevolmente ignorato dal ministro Bonafede. Nell'interrogazione ho ricordato, tra l'altro, che nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale l'Avvocatura dello Stato rappresenta e difende il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale interviene nei giudizi anche su materie che rientrano nella competenza di altri Ministeri; che la legge 9 gennaio 2019, n. 3 prevede all'articolo 1, dal primo gennaio prossimo, la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale. Una sospensione che, ho sottolineato, vari e qualificati operatori del diritto, nonché molti parlamentari, ritengono violi le garanzie costituzionali a partire dalla ragionevole durata del processo sancita dall'articolo 111 della Costituzione. Pertanto è altamente prevedibile che la Consulta venga investita in via incidentale della questione di costituzionalità relativa ad essa. Io quindi chiedo al presidente Conte se intenda escludere sin d'ora di attivare l'Avvocatura per difendere dinanzi alla Corte una normativa che presenta gravi criticità rispetto alle garanzie costituzionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

